

Codice A1814A

D.D. 17 ottobre 2017, n. 3379

Autorizzazione idraulica n.1593 per lavori di ripristino di un muro d'ala, ceduto improvvisamente, del ponte lungo la S.P. n. 45 km 14+980, sul torrente Boglione in Comune di Montabone (AT) Richiedente: Provincia di Asti (AT).

In data 21/09/2017 con nota n° 21387 (ns. prot. n° 43839 del 21/09/2017), la Provincia di Asti, Servizio Viabilità, Concessioni e Sicurezza Stradale, con sede in Piazza Alfieri n° 33 – 14100 Asti (AT), Codice Fiscale 80001630054 e Partita IVA 00876040056, ha presentato istanza per il ripristino di un muro d'ala, ceduto improvvisamente, del ponte al Km 14+980 della S.P. n° 45 "Maranzana - Terzo" sul torrente Boglione, nel Comune di Montabone (AT). Come si evince dagli elaborati tecnici (progetto esecutivo) il Comune di Montabone a mezzo di ordinanza Sindacale n. 06/2017 del 23/08/2017, ha ordinato all'Amministrazione Provinciale di Asti di attuare tutte le opere necessarie al ripristino della viabilità sulla S.P. n.45 "Maranzana – Terzo" al Km 14,+980.

Gli interventi realizzati in somma urgenza sono volti sostanzialmente al consolidamento ed al sostegno della scarpata interessata dal dissesto in fregio alla strada Provinciale.

Nel dettaglio l'intervento prevede la realizzazione di un tratto di muro di sostegno con fondazione occupante l'intero fondo alveo e risolto terminale interferente con la sponda opposta, con lunghezza di circa 10 m ed altezza dei paramenti variabile tra circa 2,1m e 4,1 m per la sponda sx con spessore di cm 50 ed altezza di 1,50 m per la sponda dx con spessore cm 40 oltre la fondazione di spessore di cm 50. In sponda dx a monte del risolto del muro, è prevista la protezione della sponda esistente con un materasso tipo Reno. A valle dell'intervento è previsto il rivestimento delle sponde e del fondo alveo con una scogliera in massi ciclopici finalizzata a contenere gli effetti erosivi della corrente e la stabilizzazione delle sponde sino al raccordo con la scogliera esistente.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Geol. Luigi Marengo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 1242 e all'Ordine Geologi del Piemonte al n. 435, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Boglione, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n° 14, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n° 523/1904.

La Provincia di Asti con Determinazione del Dirigente n° 2301 in data 04/10/2017 ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto.

In data 11/10/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica, allegata all'istanza, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Boglione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n° 31- 4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 4/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 2/R/2013 di modifica del Regolamento Regionale n° 8/R /2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la Provincia di Asti (AT), Servizio Progettazione e Direzione LL.PP. Stradali, con sede in Piazza Alfieri n° 33 – 14100 Asti (AT), Codice Fiscale 80001630054 e Partita IVA 00876040056 ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo ed il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- gli accessi all'alveo, le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO